


 240/06
 10 SET 2003

REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -

R.G.N. 12879/03

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

15038/03

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

16449/03

Dott. Maura LA TERZA *Estenson* - Consigliere -

Cron. 240

Dott. Vincenzo DI CERBO - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 26/10/05

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato

LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta

delega in atti;

- ricorrente -


contro

VASARELLA DOMENICO, CORRADO MARIA LUISA, CEROLI

FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

2005 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

4178 rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO MEDINA,





GIOVANNI SERTORI, giusta delega in atti;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

D'AGROSA TIZIANA, MEO PAOLA, MERAFINA MICHELE,
SCILIPOTI PIERA, BUONO GAETANO, LA RUSSA MARIO;

- *intimati* -

• sul 2° ricorso n° 15038/03 proposto da:

LA RUSSA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA
P.ZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato
AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e difendo
unitamente all'avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in
atti;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato
LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta
delega in atti;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

• sul 3° ricorso n° 16449/03 proposto da:

MEO PAOLA, MERAFINA MICHELE, SCILIPOTI PIERA, BUONO
GAETANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato SERGIO



GALLEANO, che li rappresenta e difende, giusta delega

in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato

LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta

delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 438/02 della Corte d'Appello di

MILANO, depositata il 10/07/02 - R.G.N. 1064/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 26/10/05 dal Consigliere Dott. Guido

VIDIRI;

udito l'Avvocato TRIFIRO' e FIORELLO;

udito l'Avvocato GALLEANO per delega MEDINA e

SERTORI;

udito l'Avvocato GALLEANO per delega ZEZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso

per il rigetto di tutti i ricorsi.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Poste Italiane proponeva appello avverso le sentenze emesse dal locale Tribunale n. 2439, 2449, 2561, 2584, 2646, 2691 e 2694 tutte dell'anno 2000 che avevano affermato la illegittimità dei termini apposti ai contratti di Mario La Russa, Tiziana D'Agrosa, Paola Meo, Michele Merafina, Piera Scilipoti, Gaetano Buono, Domenico Vasarella, Maria Luisa Corrado e Federica Ceroli; il Tribunale aveva ritenuto illegittimo anche il primo contratto stipulato dal La Russa per necessità di espletamento del servizio in concomitanza con il periodo feriale, sia il patto di prova di cui al contratto primo marzo 2000. Buono e Scilipoti proponevano appello incidentale, chiedendo che la società venisse condannata a pagare il risarcimento danni dalla scadenza del termine nullo, mentre la D'Agrosa proponeva appello incidentale in relazione al rigetto della sua domanda di risarcimento danni, a seguito della dichiarazione di avere reperito una nuova occupazione.

Riunite le impugnazioni, la locale Corte d'appello, con sentenza del 10 luglio 2002 in parziale riforma della pronunzia impugnate (tranne la n. 2694 e 2561 che confermava in toto) condannava la società a riammettere in servizio il Vasarella anziché reintegrarlo ed a pagare a tutti i lavoratori le retribuzioni dalla data di notifica del ricorso di primo grado, detratte lire 95.268 mensili dal luglio 2000 per la D'Agrosa. La Corte territoriale affermava in primo luogo la legittimità del primo contratto a termine stipulato da La Russa e da Buono per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie, sul rilievo che la apposizione del termine era giustificata dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987 e che detta disposizione non esige la indicazione del nome del lavoratore sostituito, né il concreto periodo di ferie di costui, come non lo prevede l'art. 8 del CCNL, per cui si deve ritenere che il contratto a termine, stipulato nel periodo da questo indicato come quello in cui si godono solitamente le ferie, sia sufficiente a soddisfare le condizioni di legittimità del termine, e cioè la correlazione oggettiva tra la stipulazione ed il soddisfacimento delle esigenze temporanee. Precisava la Corte che ciò non influiva sulle conseguenze economiche stabilite nella



sentenza di primo grado. Diversa era invece la questione relativa ai contratti a termine erano stati stipulati, da tutti i lavoratori, nell'ambito della previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, la quale aggiungeva alle tre ipotesi, previste dall'art. 8 del CCNL che consentiva il rapporto a termine per << Esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane >>. Secondo la Corte di Milano l'accordo si era posto al di fuori della previsione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 che, affidando alla contrattazione collettiva l'iniziativa di introdurre nuove ipotesi di contratto a termine, intende tutelare non qualsiasi esigenza eccezionale e imprevedibile che si presenta, ma quelle che vengono individuate in modo specifico dalle parti. In ogni caso, anche ad ammettere che detto accordo rientrasse nello spirito della legge, si dovrebbe escludere la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998, mentre l'accordo ancora successivo atteneva solo alla causale della sostituzione dei lavoratori in ferie e per le sole assunzioni a tempo parziale. Pertanto le assunzioni cadute dopo il 30 aprile 1998, com'era accaduto nella specie, erano prive di strumento derogatorio, a nulla rilevando la stipulazione di un accordo ancora successivo il 18 gennaio 2001. La Corte territoriale escludeva infine l'applicabilità dell'art. 18 legge 300/70, ed affermava che il rapporto doveva essere ricostituito, con condanna alle retribuzioni maturate dalla data di messa a disposizione delle energie lavorative, che individuava nella data di notifica del ricorso introduttivo.

Avverso detta sentenza la spa Poste Italiane propone ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria.

Il La Russa resiste con controricorso e ricorso incidentale, ricorso incidentale è stato proposto anche da Meo, Merafina, Scilipoti e Buono, cui la società ha risposto con

controricorso. Vasarella, Corrado e Ceroli hanno depositato controricorso, mentre D'Agrosa è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo la società ricorrente difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata prima riconosciuto la validità dell'art. 8 del CCNL del 1994 e poi, contraddittoriamente, per averne subordinato l'efficacia all'esistenza di un limite temporale concordato con le parti sociali.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della legge 230/62 e 56/87 per avere la Corte affermato la sussistenza di limiti alla contrattazione collettiva, mentre il citato art. 23 aveva conferito ampia delega alla contrattazione collettiva di introdurre nuove ipotesi di legittima apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, di talché le scelte operate dalla contrattazione medesima sarebbero insindacabili.

Con il terzo motivo si denuncia ancora il difetto di motivazione per avere ricavato dai verbali sindacali un preciso limite temporale alla efficacia dell'accordo, al contrario nell'accordo del 25 settembre 1997, che integrava l'art. 8 del CCNL del 1994, mentre nessun termine sarebbe stato sancito, per cui costituirebbe una semplice presa d'atto quella intervenuta in pari data in cui le parti si erano solo date atto che l'impresa si trovava nella situazione di cui al punto che precede fino al 31 gennaio 1998, essendo incongruo inserire una integrazione contrattuale avente efficacia temporale di soli cinque mesi. Inoltre nella riunione del 24 maggio 1999, le OO.SS avevano ritenuto insufficiente l'assunzione di circa 6.600 unità, così convenendo sul perdurare delle esigenze di ristrutturazione. Ed ancora in data 11 gennaio 2001 era stato sottoscritto un nuovo CCNL in cui si era pattuito il ricorso al contratto a tempo determinato per esigenze straordinarie di riorganizzazione, mentre

il 18 gennaio 2001 le OO.SS. avevano definitivamente affermato che l'accordo del 25 settembre 1997 non era mai scaduto.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e difetto di motivazione perché il riferimento fatto dalla contrattazione collettiva ad un processo che comporta la trasformazione della natura giuridica dell'Ente, dovrebbe recare di per sé l'indicazione del termine finale in coincidenza con l'esaurimento del processo.

Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.230 del 1962 e difetto di motivazione per avere ritenuto illegittime le proroghe di vari contratti a termine in quanto fondate sugli stessi fatti generici adottati a giustificazione del termine originario, mentre, sostiene la società ricorrente, il primo contratto a termine era giustificato dalle esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione, diversamente le proroghe erano state disposte a causa di esigenze contingenti ed imprevedibili connesse alla complessa fase di riorganizzazione aziendale. W

Con il ricorso incidentale il La Russa denunzia la violazione degli artt. 1,2,e 3 della legge 230/62, e degli artt. 1362 e 2697 cod. civ. per avere ritenuto la legittimità del termine apposto al contratto stipulato in concomitanza con il periodo feriale, mentre non sarebbe sufficiente la assunzione collocata temporalmente in quel periodo, ma sarebbe anche necessario dimostrare che nell'unità produttiva avesse in quel periodo goduto di ferie un numero di dipendenti almeno pari a quello degli assunti a termine.

Con il ricorso incidentale Meo, Merafina, Scilipoti e Buono censurano la sentenza per difetto di motivazione, perché la sentenza impugnata, dopo avere affermato che le retribuzioni a titolo di risarcimento danni spettano dalla data della comunicazione della disponibilità a tornare al lavoro, aveva fissato come data quella di notifica del ricorso, mentre essi ricorrenti incidentali avevano offerto la ricostituzione del rapporto di lavoro in data anteriore e cioè dalla richiesta ex art. 410 cod. proc. civ, secondo le date rispettivamente indicate.

Il ricorso principale non è fondato.

Esaminando congiuntamente tutti i motivi di censura, va preliminarmente corretta la motivazione, perché in forza dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 l'autonomia sindacale è del tutto svincolata dalle ipotesi già configurate dalla legge 230 del 1962, e può introdurne altre completamente diverse, senza essere astretta nei limiti che vengono invece ravvisati nella sentenza impugnata (per cui ~~che~~ esse dovrebbero iscriversi in un programma delineato quanto a tempi, modalità e obiettivi), ma che non trovano alcun riferimento né testuale, né di ratio nella disposizione normativa. Ed infatti l'unica prescrizione che il legislatore pone all'autonomia collettiva è quella di stabilire la percentuale di lavoratori a termine rispetto alla percentuale di lavoratori a tempo indeterminato. Si tratta dunque di una delega in bianco per quanto riguarda la individuazione di nuove ipotesi di contratto a termine rispetto a quelle legali (tra le tante Cass. n. 2866 del 14 febbraio 2004). Mentre, come è stato già ripetutamente affermato da questa Corte, anche la legge in commento si inserisce nel complesso sistema delineato dalla legge 230/62, nel senso che restano applicabili le regole da questa prescritte, come ad es. la trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei successivi contratti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cass. n. 7519 del 30 luglio 1998), ed anche la regola per cui l'onere probatorio sulle condizioni che giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga è a carico del datore di lavoro (Cass. n. 3843 del 29 marzo 2000 e n. 8532 del 26 maggio 2003).

Sono invece infondati gli altri motivi, con cui si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la contrattazione collettiva fissasse termini di scadenza dell'autorizzazione alla stipula di contratti a termine per l'ipotesi sopra specificata.

1. Secondo gli accertamenti compiuti nel giudizio di merito, nonché sulla base dei concordi riferimenti contenuti nelle difese delle parti, le assunzioni a termine erano state effettuate in base all'accordo integrativo 25.9.1997, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per *esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti*

occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell'ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un *Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine*, secondo il quale le parti si danno atto che, fino al 31.1.1998, l'impresa si trova nella situazione di cui al punto che precede (clausola "madre", di cui sopra) dovendo affrontare il processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa. Successivamente, l'accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16.1.1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30.4.1998. In data 27.4.1998 viene stipulato un *Accordo modificativo dell'art. 14, ccnl, comma 4* (si tratta del ccnl. 26.11.1994), con il quale, oltre che estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l'azienda dopo l'avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che l'Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l'accordo relativo al *Part-time "Addendum all'art. 7 del ccnl 26/11/94"*, con il quale viene modificata l'originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 25.9.1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31.12.1998.

2. La sentenza impugnata ha ritenuto che, sebbene non contenuto nella pattuizione originaria, il termine di scadenza dell'efficacia dell'autorizzazione alla stipulazione di contratti a termine venne fissato con gli indicati accordi sindacali "attuativi", in

connessione con la durata delle esigenze aziendali prese in considerazione. Su questo punto, le censure della ricorrente, tutte riconducibili alla tesi del carattere meramente "ricognitivo" degli accordi attuativi, quanto alla permanenza delle esigenze di ristrutturazione fino alle date via via precisate, si risolvono nel contrapporre un determinato accertamento di fatto (l'intenzione dei contraenti) a quello compiuto dal giudice del merito, senza riuscire nel tentativo di dimostrare violazioni delle norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss.), ovvero la sussistenza di vizi della motivazione.

3. La sentenza impugnata non ha direttamente contestato la tesi della ricorrente, secondo cui l'accordo attuativo 27.9.1997 impegnava le parti soltanto a verificare la permanenza della situazione legittimante l'assunzione a termine, come definita dalla clausola "madre", ma si è limitata a constatare, nel rispetto della formulazione letterale e con motivazione logicamente plausibile, che, tuttavia, siccome stipulato coevamente alla "clausola madre", esprimeva anche l'intento di intervenire negozialmente sulla durata dell'autorizzazione. E, dunque, la diversa formulazione dell'accordo 16.1.1998, giustifica l'interpretazione secondo cui "si potrà procedere" alle assunzioni a termine "fino al 30 aprile 1998" assumeva il significato univoco di autorizzazione limitata alla data anzidetta.

W

4. Sono pacifici gli eventi successivi: l'accordo relativo al *Part-time "Addendum all'art. 7 del ccnl 26/11/94"*, riguardava appunto solo il part time, mentre con la stipulazione del nuovo ccnl (11.1.2001) viene ripetuta, nell'art. 25, la "clausola madre" originariamente prevista dall'accordo collettivo 25.9.1997, confermando altresì il modello di gestione concordata disegnato dagli accordi attuativi (*Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto...*); nel verbale di riunione 18.1.2001, le Poste dichiarano che, nel periodo 1.7.1997-11.1.2001, hanno proceduto ad assunzioni a termine ai sensi dell'accordo 25.9.1997, permanendo le esigenze precisate nel detto accordo, e le OO.SS., nel prenderne atto, convengono che i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale tutt'ora in

corso saranno fronteggiati per il futuro anche con ricorso a contratti a termine, stipulati secondo le disposizioni del ccnl 11.1.2001.

5. Tutto ciò è stato valutato dalla Corte di Milano, ritenendo, però, che gli accordi successivi non fossero idonei ad incidere sulla lettura degli accordi precedenti, nel significato precettivo ricostruito sulla base del complesso di ragioni sopra richiamato, presentando, al contrario, contenuti innovativi. Anche questa valutazione si sottrae alle censure della ricorrente. Non è certamente illogico il convincimento del giudice di merito, secondo cui nessuna contraddizione poteva ravvisarsi tra il permanere delle situazioni eccezionali, tenute presenti ai fini dell'autorizzazione ad assumere a termine, e la pattuita scadenza dell'autorizzazione medesima, specie alla luce del sistema di gestione concordata delle assunzioni recato dagli accordi attuativi. Pertanto, anche ammesso che le parti abbiano espresso l'intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell'accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la Corte di Milano ha deciso in modo conforme alla *regola iuris* dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141).

Il ricorso principale va pertanto rigettato.

Anche il ricorso incidentale del La Russa, incentrato sulla illegittimità della apposizione del termine per sostituzione in concomitanza con il periodo feriale, non merita accoglimento.

La Corte territoriale infatti non ha violato la *regola iuris* dell'onere del datore di lavoro di provare la legittima apposizione del termine, siccome ha interpretato l'autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l'unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall'assunzione nel periodo in cui, di norma, i



IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 11 GEN 2005

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1

Giovanni Cantalmo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. GALLEANO in forma legale.

Roma, il 13 GEN. 2005



IL CANCELLIERE C1

Antonella Fontana

Fontana